



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 8808

06 SET. 2006

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.481.40.26
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. Area 3

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Legge 4 agosto 2006 n. 248 - prima
informativa

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Il Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 186 dell'11 agosto 2006 – Serie generale – pubblica la legge 4 agosto 2006 n° 248 ed il testo coordinato del decreto legge 4 luglio 2006 n° 223 con la relativa legge di conversione.

In relazione alle disposizioni introdotte dall'entrata in vigore della Legge 248/06, lo scrivente Consiglio Nazionale intende fornire un primo, specifico contributo che consenta agli Organismi di categoria uniformità interpretativa e di comportamento.

Hanno sicuramente notevole rilevanza i disposti contenuti nell'articolo 2 (*disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali*), nell'articolo 35 (*misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale*), nell'articolo 36 (*recupero di base imponibile*) e nell'articolo 37 (*disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario*) della nuova legge.

Passando ad un esame più specifico dell'articolato si osserva che il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 agosto 2006 n° 248 abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali:

a) l'obbligatorietà delle tariffe professionali fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

b) il divieto di svolgere pubblicità informativa:

- comporta l'eliminazione delle norme legislative e regolamentari che vietavano la pubblicità.

c) il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone od associazioni tra professionisti

Il comma 12 dell'art. 35 prevede l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali far affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività professionale; impone altresì che i compensi siano riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici bancari, salvo che per importi unitari inferiori a 100,00 euro. Il limite dei 100,00 euro, per il primo anno è elevato a 1.000,00 euro e, per il secondo anno, è limitato a 500,00 euro.

La Circolare n° 28E del 04/08/2006 dell'Agenzia delle Entrate precisa che i conti correnti – bancari o postali – non necessariamente devono essere “dedicati esclusivamente” all'attività professionale, ma possono essere utilizzati anche per le operazioni non riguardanti l'esercizio della professione.

Il comma 24 dell'art. 36 impone l'obbligo, ai sostituti di imposta, di effettuare la ritenuta d'acconto IRPEF (pari al 20%) sui compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere relativi a redditi diversi ai sensi del comma 1, lettera l) art. 67 TUIR: Tale obbligo vale a partire dal 04/07/2006.

I punti 2 e 3 del comma 27 dell'art. 36 prevedono che le perdite delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni vengono imputate a ciascun socio nella proporzione stabilita dall'art. 5 del DPR n. 917/86. Tali perdite verranno computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e, per differenza, nei successivi periodi.


Il punto 29 del comma 27 dell'art. 36 modifica l'art. 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al DPR 917/86 specificando che concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale oltre che le plusvalenze o minusvalenze dei beni strumentali se tali beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell' esercente l'arte o la professione od a finalità estranee alla professione. E' previsto che il professionista possa dedurre integralmente tutte le spese sostenute dal committente per proprio conto, purché da quest'ultimo vengano addebitate nella fattura.

Il comma 15 dell'art. 37 introduce la definizione dei "contribuenti minimi in franchigia". Si tratta di un nuovo regime IVA destinato a persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che non effettuano esportazioni e che realizzano un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro. Questi soggetti, esonerati dal versamento dell'IVA, vengono individuati attraverso un numero speciale di partita IVA, attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Per i dettagli, in merito a questo particolare regime, si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28E del 04/08/2006.

Con questa circolare si intendono fornire alcuni spunti di riflessione in ordine alle novità introdotte dalla legge 248/2006. Ulteriori approfondimenti saranno tempestivamente forniti non appena questo Consiglio sarà in possesso di contributi più qualificati e specifici da parte di esperti del settore.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panzani)



6